

**RILEVANZA DELLE ORDALIE
E DEI GIUDIZI DI DIO ED ANALISI
STRUTTURALE E FUNZIONALE
DELLA “CONFESSIO IUDICIALIS”
NEL SISTEMA PROBATORIO
DEL PROCESSO CANONICO MEDIEVALE
“IN RE PENALI”**

1. Introduzione: prove e modello processuale inquisitorio

Determinatosi nelle sue linee essenziali tra il XII ed il XIII secolo, ed adottato nella legislazione canonica e secolare, il processo inquisitorio intorno al XIV secolo si affermò in tutti i paesi europei, tranne che in Inghilterra, dove si conservò invece, opportunamente modificata, la forma accusatoria anche per i giudizi penali¹.

Le caratteristiche principali che differenziarono il processo inquisitorio dal processo accusatorio – seppur frequentemente temperate da vari ed idonei accorgimenti, nell'applicazione pratica – furono le

¹ Sullo sviluppo del diritto processuale anglosassone e sulle principali differenze con le procedure continentali, cf. A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno*, I, *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1982, 479 ss.; C.K. ALLEN, *Law in the Making*, Oxford 1958, 157 ss.

seguenti: 1) l'azione era prerogativa della pubblica autorità (Sovrano, Sommo Pontefice, ecc.), che la promuoveva *ex officio* a mezzo dei suoi funzionari; 2) non trovava alcuna applicazione il principio dispositivo, in quanto la prova era integralmente affidata al giudice, che la ricercava, la raccoglieva e la valutava; 3) era escluso altresì il contraddittorio e non era riconosciuto il dualismo fra le parti; 4) il ministero della difesa risultava assai limitato; 5) l'istruzione, infine, era scritta e segreta².

Per quanto concerne, dunque, le prove, il modello inquisitorio si caratterizzò per due aspetti fondamentali: il monopolio esclusivo dell'inquisitore nello svolgere l'istruttoria, ed il carattere rigorosamente segreto di quest'ultima.

Il processo penale accusatorio trovò applicazione, in realtà, nel primo Medioevo. In quest'epoca, infatti, tanto le corti episcopali quanto le magistrature secolari basavano essenzialmente le loro procedure per la repressione del crimine sui principi tradizionali del diritto romano classico, e cioè sul modo di procedere detto *accusatio*³.

La regolamentazione definitiva del processo inquisitorio, invece (da *inquirere/inquisitio*: ricercare/indagine), fu sancita dal Papa Innocenzo III, il quale se ne servì, inizialmente, con buoni risultati, nella sua accanita lotta contro le irregolarità e gli

² Circa gli aspetti principali del processo inquisitorio, cf. H. MAISONNEUVE, *Études sur les origines de l'Inquisition*, Paris 1942, 90-94.

³ Vedi, in ordine all'evoluzione del processo accusatorio, A. EISMEIN, *Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIII siècle*, Paris 1881, 153-156, 178.

scandali del clero e, successivamente, contro l'eresia, mentre l'altro modo di procedere, pur non essendo mai stato ufficialmente abolito, cadde presto in disuso di fronte agli innegabili vantaggi del nuovo sistema, nella lotta contro il crimine⁴.

Sarebbe quindi un errore ritenere che l'*inquisitio* sia stata creata appositamente contro l'eresia: i Pontefici, che già si trovavano nelle mani un'arma tanto potente ed efficace, l'usarono per combattere questo male, garantendole ulteriore sviluppo e perfezionamento.

D'altra parte, se i risultati furono spesso coincidenti, le disposizioni riguardanti le procedure contro l'eresia furono normalmente tenute distinte da quelle relative ai processi penali ordinari – nei quali permaneva l'uso della procedura accusatoria – i quali tuttavia ne sentirono l'influenza e progressivamente si adattarono a quelle⁵.

Scopo delle brevi considerazioni che seguono è delineare le caratteristiche ed il fondamento teologico che assunsero le più antiche tecniche probatorie del processo penale canonico, nate e sviluppatesi nell'ambito del rito accusatorio, ma penetrate e recepite poi anche nel modello inquisitorio, che se ne servì soprattutto come schema strutturale per costruire il rituale proprio della più nota tipologia di prova utilizzata dall'*inquisitio*, ossia la tortura. Seguirà, poi, una rapida indagine in chiave storico-canonica sulla natura, struttura e caratteristiche del

⁴ Per i dettagli su tale processo evolutivo, cf. C. DOUAIS, *L'inquisition. Ses origines, sa procedure*, Paris 1906, 98-99.

⁵ Cf. C. HAVAS, *La storia dell'Inquisizione*, Milano 1947, 148.

mezzo istruttorio utilizzato in maniera uniforme e generalizzata nel processo criminale canonico a partire dal Basso Medioevo, ossia la confessione giudiziale dell'imputato.

2. I precedenti storici dell'assetto probatorio medievale: le ordalie e i giudizi di Dio

Le ordalie ed i giudizi di Dio costituirono i mezzi di prova più antichi nell'ambito del processo criminale statale e canonico, con i quali si invocava l'intervento diretto di Dio nel processo⁶. Per mezzo di tali strumenti probatori – propri del diritto barbarico –, infatti, si chiamava in causa la giustizia divina, affinché potesse illuminare quella umana, sventando gli eventuali errori nell'accusa, le false prove e superando all'ignoranza o all'ostinazione dei giudici⁷. Tali pratiche – che a noi sembrano così assurde – trovavano la loro spiegazione nella mentalità medievale, che vedeva in ogni fatto, anche il più semplice, il continuo intervento di misteriose forze sovrannaturali⁸.

Non si dubitava, infatti, che nell'esito di tali prove, esperite con determinati riti e precedute da

⁶ Così G. CASTRO, *De justa haereticorum punitione*, Lugduni 1566, 156.

⁷ Per approfondimenti sul tema, cf. G. ZANELLA, «La macchina inquisitoriale», in AA. VV., *Storiografia e Inquisizione. Metodologia, fonti, interpretazione*, Atti del seminario di studi, 29 novembre 2001, Viterbo 2002, 143-144; F. CARDINI, *L'Inquisizione*, Firenze 1998, 77-78.

⁸ In tal senso M. D'ALATRI, *E l'Inquisizione? Tabù e realtà sul Tribunale della Fede*, Roma 1959, 63-64.

invocazioni solenni, si manifestasse la decisione della divinità, la quale non poteva certo tollerare che il reo trionfasse e l'innocente venisse oppresso e perisse⁹.

Le ordalie più comuni erano la prova dell'acqua e quella del fuoco. Dopo la celebrazione di riti sacri, volti a sventare ogni trama diabolica, si immergeva l'accusato, legato, nell'acqua, osservando se galleggiava o se andava a fondo; oppure gli si faceva tenere in mano per un certo tempo un ferro rovente, chiudendogli poi per qualche giorno la mano in un sacco di canapa sigillato. Se all'apertura del sacco la mano appariva illesa o quasi, l'accusato era ritenuto innocente¹⁰. Il giudizio di Dio tipico consisteva, invece, nel duello tra i due contendenti (l'attore e il convenuto nei moderni processi penali), su di un tronco sospeso su un burrone o un precipizio¹¹. Evidentemente, l'idea fondamentale, sulla quale si basavano tanto le ordalie quanto i giudizi di Dio, era il miracolo e, dunque, l'azione di Dio in aiuto del giusto e in danno del peccatore¹².

Tali antichi rituali scomparvero poco a poco nell'ambito del processo penale, venendo sostituiti dai moderni strumenti di prova, quali le confessioni giudiziali, le testimonianze, ecc.

⁹ Vedi in merito P. DE MARSILIIS, *Tractatus de quaestionibus*, Lugduni 1537, 81-85.

¹⁰ Cf. P. DE MARSILIIS, *Tractatus de quaestionibus* (cf. nt. 9), 86; G. PATETTA, *Le ordalie. Studio di storia del diritto e scienza del diritto comparato*, Torino 1890, 35-41.

¹¹ Per ulteriori dettagli sul tema, cf. G. PATETTA, *Le ordalie* (cf. nt. 10), 27-34; 50 ss.

¹² Così J. P. LÉVY, *La hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Age*, Paris 1939, 112-115.

La tortura nell'ambito del processo inquisitorio, tuttavia, conservò ancora in sé – come si è accennato – gli aspetti tipici di tali remote procedure. Essa, infatti, meglio definita, nel linguaggio giuridico-canonico, *quaestio*, era di certo un *supplicium veritatis*, ma non un mezzo per strappare la verità a qualunque costo; non era la tortura scatenata degli interrogatori moderni (che, purtroppo, continua ad essere utilizzata ancora oggi in alcuni paesi del mondo); era crudele, certo, ma non selvaggia¹³. Si trattava di una pratica che aveva le sue regole, che obbediva ad una procedura e aveva un rituale ben definiti: momenti, durata, strumenti utilizzati, lunghezza delle corde, pesantezza dei pesi, numero dei cunei, interventi del giudice che interrogava; tutto questo era accuratamente codificato¹⁴.

3. L'origine dello schema strutturale ed il fondamento teologico della tortura

Tale pratica assumeva nel processo inquisitorio una forma ed un significato assai peculiari; si trattava in realtà di un gioco giudiziario rigoroso, e proprio a questo titolo, si riallacciava a quelle antiche prove che avevano luogo nelle procedure accusatorie.

¹³ Sui presupposti teologici e giuridici della tortura vedi P. DE MARSILIIS, *Tractatus de quaestionibus* (cf. nt. 9), 6-8, 32-33; C. TAMMARO, «Fondamento teologico-giuridico della tortura istituita dalla decretale "Ad extirpandam" di Innocenzo IV (a. D. 1252) nell'ambito del processo inquisitorio medievale», in corso di pubblicazione in *Studi Cattolici* (2006).

¹⁴ Sul punto, cf. M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino 1976, 44-45.

Tra l'inquisitore che ordinava la tortura e il sospettato torturato si instaurava ancora quasi una sorta di combattimento cavalleresco (il così detto *duello giudiziario*); il paziente veniva sottoposto a una serie di prove – graduate in severità – e nelle quali egli vinceva resistendo al supplizio, e perdeva confessando¹⁵. Quelle antiche procedure accusatorie, sebbene apparentemente rudimentali e disumane, possedevano in sé un'intrinseca indole garantistica, finalizzata alla realizzazione di un concetto sovranaturale di giustizia, completamente perso nell'attuale mentalità giuridico-processuale; per la loro natura di veri e propri combattimenti tra esseri umani, celebrati in balia delle insidie della natura¹⁶, esse si caratterizzavano per il principio dell'equivalenza processuale delle parti e della mera funzione arbitrale del giudice¹⁷.

L'inquisitore, in effetti, non imponeva la tortura senza correre, da parte sua, dei rischi, anche a prescindere dal pericolo di veder morire il sospettato (con le sanzioni che ne derivavano a carico del primo): egli metteva nel *duello* una posta, ossia gli

¹⁵ Cf. M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire* (cf. nt. 14), 52-53; J.P. LÉVY, *La hiérarchie des preuves* (cf. nt. 12), 117-121.

¹⁶ In tal senso J.P. LÉVY, *La hiérarchie des preuves* (cf. nt. 12), 43-45; P. DE MARSILIIS, *Tractatus de quaestionibus* (cf. nt. 9), 64-66.

¹⁷ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire* (cf. nt. 14), 45; P. DE MARSILIIS, *Tractatus de quaestionibus* (cf. nt. 9), 62-63. Sulla specifica questione della parità processuale delle parti e della funzione arbitrale del giudice nel giudizio accusatorio, cf. C. TAMMARO, «L'atto introduttivo ("denuntiatio") e la fase preliminare del processo inquisitorio canonico: rilievi storico-giuridici», in corso di pubblicazione in *Apollinaris*.

elementi di prova che aveva già raccolto¹⁸, poiché la regola – tassativamente osservata durante il Medio-evo – voleva che se l'accusato non avesse confessato, resistendo a tutte le prove cui fosse stato sottoposto, l'inquisitore sarebbe stato costretto ad abbandonare l'accusa.

In tal caso l'imputato non avrebbe mai potuto essere condannato alla pena prevista per il crimine che gli si voleva far confessare tramite la *quaestio* (normalmente la pena capitale, data la natura di *extrema ratio* della tortura)¹⁹. Ciò evidentemente avrebbe danneggiato la fama e la reputazione dell'inquisitore, inducendolo ad essere meno temerario e imprudente nel disporre tale misura coercitiva per l'avvenire²⁰. Nella tortura, dunque, vi era inchiesta, vi era crudeltà, ma anche duello paritario.

Ma soprattutto la tortura si collegava direttamente alle ordalie o ai giudizi di Dio, perché con essa effettivamente si invocava l'intervento di Dio nel processo²¹. Il giudice, infatti, pur essendo parte del duello, veniva contemporaneamente ad incarnare il ruolo di tutore della giustizia divina e dell'interesse pubblico ecclesiale all'accertamento della verità ed alla repressione del delitto. Ma il

¹⁸ Cf. P. DE MARSILIIS, *Tractatus de quaestionibus* (cf. nt. 9), 67; G. ROUSSEAUD DE LA COMBE, *Traité des matières criminelles*, Bordeaux 1741, 519.

¹⁹ P. DE MARSILIIS, *Tractatus de quaestionibus* (cf. nt. 9), 70.

²⁰ P. DE MARSILIIS, *Tractatus de quaestionibus* (cf. nt. 9), 72-73.

²¹ Così G. PATETTA, *Le ordalie* (cf. nt. 10), 43; G. ROUSSEAUD DE LA COMBE, *Traité des matières criminelles* (cf. nt. 18), 521-522.

trionfo del bene sul male era possibile a condizione che il reo, sottoposto a tortura, confessasse il proprio delitto²². La tortura, perciò, tendeva naturalmente alla confessione dell'accusato, che a sua volta costituiva il simbolo visibile della sconfitta del male.

La confessione, purchè effettuata nelle forme dovute (preceduta da giuramento *de veritate dicenda*, formulata davanti al tribunale competente, confermata successivamente per iscritto, ecc.), scaricava infatti l'accusatore dalla preoccupazione di fornire ulteriori prove di colpevolezza, e rappresentava la sola via per cui la procedura coercitiva perdesse tutto ciò che essa aveva di autorità univoca ed arbitraria e divenisse una vittoria effettivamente e ritualmente riportata sul reo²³.

Il solo modo affinché la verità divina e quella proclamata dall'autorità ecclesiastica – che era rappresentante di Dio in terra – coincidessero ed esercitassero tutto il loro potere, era che il criminale prendesse su di sé il proprio delitto, e dichiarasse lui stesso ciò che era stato sapientemente e segretamente costruito dal giudice istruttore²⁴. Il reo che confessava veniva in definitiva a rivestire il ruolo della verità vivente, simbolicamente e ritualmente manifestata, a seguito di una battaglia tra giudice ed accusato (bene e male), vinta dal primo.

²² G. PATETTA, *Le ordalie* (cf. nt. 10), 45, 71.

²³ G. PATETTA, *Le ordalie* (cf. nt. 10), 47-49.

²⁴ Cf. G. PATETTA, *Le ordalie* (cf. nt. 10), 43-44; G. ROUSSEAU DE LA COMBE, *Traité des matières criminelles* (cf. nt. 18), 522; J.P. LÉVY, *La hiérarchie des preuves* (cf. nt. 12), 172.

4. La confessione giudiziale come “*regina probarum*” ed il giuramento preliminare “*de veritate dicenda*”

Si è detto che il primo contatto tra inquisitore ed imputato aveva come obiettivo quello di ottenere un'ampia confessione, la quale acquietasse la coscienza del giudice, e che la stessa tortura aveva come obiettivo precipuo quello di pervenire alla *confessio iudicialis*. Quest'ultima era ricercata, essenzialmente, per poter accordare il perdono al reo, e farlo rientrare nella normalità²⁵. In realtà la confessione dell'imputato costituì sempre nell'ambito del processo canonico medievale *in re penali*, a partire dal XIII secolo, una sorta di *regina probarum*, ossia la prova principe, la cui presenza generalmente liberava l'inquisitore dall'onere di ricercare ed utilizzare ulteriori strumenti istruttori.

Infatti, chi, confessando ed abiurando il proprio errore, si poneva in regola con Dio e con la Chiesa, riconciliandosi con Essi, rendeva un tributo solenne ed evidente alla Verità; sfuggiva così alla pena – intesa in senso stretto –, ricevendo solo lievi peni-

²⁵ La confessione rivestiva un ruolo essenziale nel processo canonico penale – ed a maggior ragione in quello per eresia, ove il delitto consisteva nella negazione o alterazione delle verità di fede – perché, sul modello della confessione sacramentale, con essa il reo riconosceva la sua colpevolezza e, qualora altresì si pentisse, tale ravvedimento consentiva all'imputato di emendarsi, garantendogli la riconciliazione con Dio e con la Chiesa, e di non soggiacere alle pene previste per quella tipologia di reato (cd. funzione *catartica* della confessione giudiziale). Cf. J.P. LÉVY, *La hiérarchie des preuves* (cf. nt. 12), 81-82.

tenze²⁶. La confessione doveva essere chiara, verosimile, e non generica; inoltre essa – spontanea o estorta con la forza – non portava mai ad una condanna, se non confortata da indizi, prove o presunzioni. Andava, cioè, valutata nel complesso di tutte le prove raccolte, e quasi mai costituiva prova piena e decisiva²⁷.

L'imputato compariva davanti ai suoi giudici, mentre un cancelliere era pronto ad annotare ogni domanda e relativa risposta. In primo luogo venivano individuate le generalità del reo – chiedendogli chi fosse, da dove venisse, se avesse qualcosa da dire e se conoscesse le ragioni per le quali era stato citato davanti al tribunale o arrestato – e lo si esortava paternamente a confessare i suoi delitti, se desiderava che gli fosse usata compassione e gli fosse evitato di sperimentare i rigori della legge²⁸.

Se l'imputato si limitava a negare, dichiarando di nulla sapere sui fatti di causa e circa i capi di imputazione, di regola era nuovamente inviato nella sua cella – se detenuto –, o diffidato a comparire ad altra

²⁶ Il pentimento funzionava, cioè, da causa di estinzione della sanzione penale (in senso stretto), ma non del reato, dato che le ulteriori conseguenze giuridiche di quest'ultimo – soprattutto le penitenze, come si è detto, quali misure accessorie della pena – rimanevano in vita (cf. in merito B. GOUYET, *Histoire des inquisitions: origines, progrès, variations et forme de leurs juridictions*, Colonie 1759, 133).

²⁷ In tal senso ANSELMUS LUCENSIS, *Anselmi Episcopi lucensis Collectio canonum*, ed. Thaner, Oeniponte 1906, VI, tit. III, c. 6.

²⁸ Così F. GUY, *Guidonis Fulcodii cardinalis et postea summi pontificis Clementis IV quaestiones quindecim ad inquisitores, cum Caesaris Carena adnotationibus*, Lugduni 1669, 77-78.

udienza, così impegnandolo a ricordare il suo passato e ad esaminare la propria coscienza, per indurlo ad una confessione volontaria, circa quanto ricordasse di avere detto o fatto contro la Fede cattolica²⁹.

Se l'imputato era detenuto, poteva essere lasciato nella cella assegnatagli a riflettere sulle sue colpe, esaminando la propria coscienza, e ciò anche per periodi di tempo assai lunghi o fino a che egli stesso non si dichiarasse disposto a parlare³⁰. Il tempo non contava per l'Inquisizione, quasi mai vincolata a particolari termini perentori. Ciò, unitamente alle difficoltà che si incontravano talvolta per reperire le prove, alle questioni incidentali sollevate dagli stessi imputati per difendersi, ed all'enorme lavoro degli

²⁹ Non accadeva la stessa cosa, invece, se l'imputato fosse immediatamente in grado di offrire prove o fornire elementi atti a dimostrare la sua innocenza e, dunque, idonei a scagionarlo. In tale caso, infatti, egli non si limitava ad un mero contegno passivo od ostruzionistico, ma collaborava attivamente per l'accertamento della verità, per cui generalmente si passava subito all'esame di merito circa la fondatezza delle argomentazioni da lui formulate e delle circostanze indicate a propria discolpa (in tal senso J. THOMAS DEL BENE, *De officio S. Inquisitionis circa haeresim cum bullis tam veteribus quam recentioribus ad eandem materiam seu ad idem officium spectantibus*, Lugduni 1666, 124).

³⁰ Di norma la prassi della custodia cautelare in carcere veniva seguita quando l'imputato fosse ritenuto pericoloso, o esistesse un concreto rischio di fuga; in ogni caso tale misura preventiva era disposta dal giudice con ampio margine di discrezionalità (cf. in proposito M. DA COMO, *Lucerna inquisitorum haereticae pravitatis et eiusdem tractatus de strigibus*, cum Francisci Pegna adnotationibus, Romae 1584, 88-89).

uffici, spiega la straordinaria durata di alcuni processi inquisitori³¹.

Ricomparso, poi, dinanzi ai suoi giudici, per un secondo interrogatorio, l'imputato doveva giurare sul Crocifisso e sui Vangeli di dire la verità su quanto gli sarebbe stato chiesto e di osservare il più scrupoloso silenzio su tutto quello che sarebbe stato detto o fatto alla sua presenza. Il rifiuto di giurare portava a ritenere colpevole l'accusato, sul riflesso implicito che professasse quelle specifiche dottrine eretiche che vietavano il giuramento, o che quanto meno temesse di divenire spergiuro col negare delitti effettivamente commessi³².

L'obbligo imposto all'imputato di prestare giuramento, costringendolo con tale strumento preventivo ad accusarsi, appare chiaro nel suo significato, se si tiene conto che l'intera procedura verteva su fatti relativi all'anima ed alla sua salvezza. Di conseguenza, dire la verità ai giudici – come lo si sarebbe fatto in confessione – era reputato un obbligo di coscienza meritorio davanti a Dio ed un primo segno di sincero pentimento³³.

Dopo che l'accusato aveva prestato il giuramento, gli venivano rinnovate le promesse di clemenza e

³¹ Vedi sul punto R. CAMILLERI, *La vera storia dell'Inquisizione*, Casale Monferrato 2001, 36.

³² Per interessanti osservazioni circa il fondamento, la natura e gli effetti processuali e sostanziali del giuramento *de veritate dicenda et de secreto servando*, ed in relazione alle conseguenze del rifiuto di giurare, cf. A. DONDAINE, «Le Manuel de l'Inquisiteur (1230-1330)», *Archivium Fratrum Praedicatorum* 17 (1947) 171-172.

³³ Cf. A. DONDAINE, «Le Manuel de l'Inquisiteur» (cf. nt. 32), 172.

ricordato che nessuno potesse essere perseguitato se non vi fossero prove univoche a suo carico; si procedeva poi ad interrogarlo minuziosamente su tutte le circostanze della sua vita, senza però ancora dargli comunicazione né dei delitti che gli si imputavano, né delle prove che si possedevano contro di lui³⁴.

5. L'interrogatorio dell'imputato e la "purgatio canonica"

Era in questa fase che si rivelava una delle principali doti dell'inquisitore, e cioè l'abilità dialettica. Il giudice doveva cercare di stringere l'imputato nelle maglie di una rete invincibile, di terrorizzarlo, facendolo cadere in contraddizione, ed utilizzare contro di lui, implacabilmente, ogni mezzo in suo potere³⁵. E quando la capacità dialettica non si mostrava sufficiente, l'inquisitore ricorreva ad ulteriori strumenti, quali la tortura, le minacce, le promesse di clemenza,

³⁴ G. CASTRO, *De justa haereticorum punitione* (cf. nt. 6), 75-76. Tale ultima regola procedurale non è pacifica tra gli studiosi del processo inquisitorio canonico. Secondo altri autori, infatti, i capi di imputazione dovevano essere, seppur genericamente, già indicati all'atto della cattura dell'accusato o nella citazione a comparire all'udienza fissata dinanzi all'inquisitore (cf. T. ALBERGHINI, *Manuale qualificatorum SS. Inquisitionis in quo omnia quae ad illud tribunal pertinent brevi methodo adducuntur*, Panormi 1642, 105).

³⁵ Eymeric enfatizza particolarmente la capacità dialettica dell'inquisitore, ritenendola sostanzialmente la virtù principale di questo, perché affinando tale abilità egli diveniva in grado di sventare le suggestioni diaboliche che potevano intervenire a difesa dell'imputato (N. EYMERIC, *Directorium inquisitionum*, cum Francisci Pegna adnotationibus, Romae 1585, 155).

gli inganni³⁶. Anche tale tecnica processuale, apparentemente subdola ed arbitraria, aveva il suo fondamento nel principio per cui era in gioco la difesa della Fede e la salvezza delle anime (quella dell'imputato e tutte le altre coinvolte nella vicenda penale di cui si trattava), e qualsiasi mezzo a disposizione era giustificabile per perseguire quei fini³⁷.

Se, infine, nulla era valso ad indurre l'imputato ad una confessione, gli venivano contestati gli addebiti, tra i quali talvolta venivano inserite accuse immaginarie, nell'intento di ottenere che l'accusato, negando queste, venisse implicitamente ad ammettere i primi³⁸.

Gli addebiti venivano comunicati sotto forma di *capitula*, letti dal cancelliere alla presenza del giudice. Dopo ogni articolo si sospendeva la lettura e l'accusato era tenuto a dichiarare se l'imputazione addebitatagli fosse fondata o meno. Una copia dei *capitula* poteva essere rimessa all'imputato, su sua analoga domanda³⁹.

A questa udienza, alla quale era eventualmente consentita l'assistenza del difensore, l'accusato poteva proporre tutte le eccezioni utili e lecite e, tra

³⁶ Questo è il parere di H.C. LEA, *A history of the Inquisition in the middle age*, New York 1887, 198-199.

³⁷ Così G. CASTRO, *De justa haereticorum punitione* (cf. nt. 6), 83.

³⁸ Tale posizione, discutibile se espressa in modo generalizzato (ossia attribuibile alla prassi inquisitoria in quanto tale e non all'operato irrituale di alcuni giudici), è espressa da C. HAVAS, *La storia dell'Inquisizione* (cf. nt. 5), 214-215.

³⁹ Sui *capitula* d'accusa, più ampiamente, cf. I. BORDONI, *Manuale consultorum in causis Sancti Officii contra haereticam pravitatem*, Parmae 1693, 111-112.

l'altro, ricusare il giudice ed i testimoni, se i nomi di questi ultimi gli venissero comunicati⁴⁰. In caso contrario, gli si chiedeva di rendere noti i nomi di coloro che presumeva suoi nemici, e se qualcuno di quei nominativi figurava tra i testi, ne veniva esclusa la testimonianza⁴¹.

Erano poi comunicate all'imputato le deposizioni a carico – che intanto si erano andate raccogliendo – ma raramente anche quelle a lui favorevoli⁴². Infine, gli si chiedevano i nomi degli eventuali complici: se l'imputato non li avesse rivelati, sarebbe stato ritenuto, anche se confesso, come non sinceramente pentito, e perciò idoneo – con il suo comportamento – ad ostacolare l'opera del Santo Ufficio, con tutte le conseguenze penali che ne derivavano⁴³.

⁴⁰ Sulla tipologia delle eccezioni proponibili nel giudizio inquisitorio (*peremptoriae*, *dilatoriae* e *praeiudiciales*) e circa forme e modalità di esercizio della *recusatio iudicis*, cf. F.M. EISMEIN, *Histoire de la procédure criminelle* (cf. nt. 3), 144-145.

⁴¹ La richiesta di escludere i nominativi di tali testi doveva essere sempre avanzata dall'imputato o dal suo avvocato prima di escutere il teste – a pena di decadenza –, e doveva essere accolta dal giudice che poteva, per gravi e fondate ragioni, respingerla (così B. GUI, *Practica officii inquisitionis haereticae pravitatis*, Parisiis 1886, 123).

⁴² In tal senso C. CARENA, *Tractatus de Officio SS. Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei*, Lugduni 1669, 216-217. Anche su tale circostanza le opinioni della dottrina non sono concordi, perché secondo altri autori quantomeno i nominativi dei testi che avevano deposto a favore dell'accusato venivano rivelati, per consentire all'avvocato di organizzare una linea difensiva realistica e contrassegnata da un minimo di coerenza (cf., ad esempio, C.A. MOLINIER, *L'Inquisition dans le midi de la France au XIII et XIV siècles*, Paris 1880, 199).

⁴³ Data la funzione del processo inquisitorio, finalizzato ad estirpare qualunque dottrina contraria alle verità di fede, la con-

Si assegnava quindi un termine all'accusato *ad proponendas defensiones suas legitimas*. Dal pontificato di Innocenzo IV in poi, agli inquisitori fu imposto di procedere agli interrogatori esclusivamente alla presenza di due o più persone, scelte fra cittadini di assoluta rispettabilità, che firmavano anche i verbali, alla cui compilazione avevano assistito. Tale provvedimento, reale garanzia per l'imputato, attenuava la segretezza della procedura, per evitare gli immancabili abusi, con l'introdurre una pubblicità, sia pure limitata⁴⁴.

Un rimedio che veniva talvolta utilizzato, nell'ipotesi di insufficienza di prove raccolte, era la purgazione per giuramento (che prese il nome di *purgatio canonica*). Tale giuramento, di origine germanica, penetrò talmente nel costume sociale, che la Chiesa lo considerò un metodo sussidiario di prova⁴⁵.

fessione giudiziale non poteva essere concepita come una semplice scappatoia strumentalizzabile dall'imputato per sfuggire alla pena, ma era ritenuta efficace solo se permettesse di rimuovere le conseguenze lesive del delitto (il cd. *danno criminale*, secondo le moderne dottrine penali), e quindi la denuncia degli eventuali complici concorreva, in tale ottica, a ripristinare lo *status quo ante delictum* (cf. in merito M. TANON, *Histoire des tribunaux de l'Inquisition en France*, Paris 1893, 279).

⁴⁴ Decr. *Nonnullos* (cf. *Bullarium Romanum*, ed. taurinensis, vol. IV, Augustae Taurinorum 1858, 376). Per un riferimento commentato alla stessa, vedi F. PEGNA, *Litterae apostolicae diversorum romanorum pontificum pro officio SS. Inquisitionis ab Innocentio III pontifice maximo usque ad haec tempora*, Romae 1579, 87.

⁴⁵ Sulla *purgatio canonica*, nel dettaglio, cf. J. BEAUCHET, «Origines de la juridiction ecclésiastique et son développement en France», *Nouvelle Revue Historique du Droit* 2 (1884) 154-155.

Per esso, chi fosse accusato dalla voce pubblica di un delitto (*infamatio*), senza che la prova fosse raggiunta nei suoi confronti – pur esistendo seri indizi di colpevolezza – poteva purgarsi dall'accusa, giurando sulla sua innocenza e producendo un certo numero di persone che giurassero con lui⁴⁶.

6. Rilievi storico-critici generali e conclusivi

Molto, in effetti, è stato scritto fino a oggi relativamente all'Inquisizione medievale, e in particolare circa l'utilizzo da parte di questo Tribunale di metodi coercitivi quali appunto la tortura; da molti autori – cattolici e non – si è insistito, in tale direzione, nell'accusare la Chiesa romana di avere, con una fanatica e feroce repressione, basata sul terrore e sui supplizi più crudeli, arrecato, con la disumana macchina giudiziaria del processo inquisitorio, un'intollerabile offesa alla libera coscienza degli individui, insanguinando il mondo cristiano con il vermiglio bagliore dei suoi roghi⁴⁷.

Il più delle volte questi giudizi, in realtà, sono stati formulati da alcuni autori sotto l'impulso di quello spirito partigiano, che è il più grande nemico della Verità⁴⁸, e che ha indotto costoro, di frequente,

⁴⁶ J. BEAUCHET, «Origines de la jurisdiction ecclésiastique» (cf. nt. 45), 155.

⁴⁷ Cf., per esempio, H.C. LEA, *A history of the Inquisition in the middle age*, New York 1887, 17-19; E. BURMAN, *The Inquisition: hammer of heresy*, Wellingborough 1984, 80-82; C. DOUAIS, *L'inquisition* (cf. nt. 4), specialmente 35-62.

⁴⁸ In tal senso, acutamente, M. D'ALATRI, *Eretici e inquisitori*, II, Roma 1986, 21-24.

a falsare scientemente o a estrapolare dal contesto storico, sociale, politico e culturale gli avvenimenti (in alcuni casi alterando volutamente i dati documentali, in altri interpretandoli erroneamente o in modo superficiale), sì da consentire ad altri scrittori coevi e successivi la ripetizione automatica e non sufficientemente meditata di tali accuse, e da tramandare ai posteri un'immagine che delinea l'Inquisizione – senza distinguere quella ecclesiastica dalla secolare –, in maniera aprioristica e scontata, come un fitto ordito di menzogne, abusi e atrocità, sostenuto da orribili leggende e luoghi comuni⁴⁹.

Altri studiosi, di parte cattolica, nel tentativo di reagire a tale stato di cose, non hanno saputo fare di più che fingere di ignorare questo fenomeno storico, passandolo sotto silenzio come un triste capitolo della storia della Chiesa, che nulla poteva giustificare⁵⁰.

In via preliminare, va detto che gli uni e gli altri hanno, in genere, trascurato di considerare che l'Inquisizione fu un'organizzazione essenzialmente giudiziaria e che come tale andava studiata; e di tenere nel contempo presente che, per comprendere idee e fatti di altri tempi, fosse indispensabile fornire un'esatta valutazione del clima storico, sociale e culturale nel quale essi ebbero origine e si svilupparono⁵¹.

⁴⁹ Tale è l'immagine delineata, tra gli altri, da A.S. TURBERVILLE, *Medieval Heresy and Inquisition*, London 1920, 11-12, 56 ss.

⁵⁰ In via esemplificativa, si veda J. FICKER, «Die gesetzliche Einführung der Todesstrafe für Ketzerei», *Mitteilungen der Instituts für Österreichische Geschichtsforschung* 1 (1880) 57-82.

⁵¹ In tal senso, correttamente, C. REVIGLIO DELLA VENERIA, *L'Inquisizione medievale e il processo inquisitorio*, Milano 1939, 182.

Ma soprattutto, è indispensabile sottolineare e concludere, per quanto riguarda la tortura (ma il discorso è analogo per tutte le altre pratiche coercitive, rogo compreso) che questo mezzo di prova – come si è avuto modo di evidenziare – possedeva nell’ambito del processo inquisitorio medievale un valore teologico preciso e profondo, che in ultima analisi si ricollegava agli antichi rituali probatori del rito accusatorio barbarico, ossia alle ordalie ed ai giudizi di Dio, carichi di significato sovranaturale e di spiritualità, seppur apparentemente violenti e rudimentali.

Si è, infine, nelle pagine che precedono, segnalato che la tortura aveva come obiettivo quello di pervenire alla *confessio iudicialis*. Quest’ultima era ricercata, essenzialmente, per poter accordare il perdono al reo, e farlo rientrare nella normalità. In realtà la confessione del reo costituì sempre nell’ambito del processo canonico medievale *in re penali* una sorta di *regina probarum*, ossia la prova principe, la cui presenza liberava l’inquisitore dall’onere di ricercare ed utilizzare ulteriori strumenti istruttori.

Infatti, chi, confessando ed abiurando il proprio errore, si poneva in regola con Dio e con la Chiesa, riconciliandosi con Essi, rendeva un tributo solenne ed evidente alla Verità; sfuggiva così alla pena – intesa in senso stretto –, ricevendo solo lievi pene. La confessione tuttavia, come si è segnalato, era canonicamente rilevante solo se possedeva determinati requisiti: doveva essere chiara, verosimile, e non generica; inoltre essa – spontanea o estorta con la forza – non portava mai ad una condanna, se non confortata da indizi, prove o presunzioni; andava, cioè, valutata nel complesso di tutte le prove raccolte. Ciò vuol dire che pur essendo il mezzo istruttorio più importante di tutti, a garanzia della giusti-

zia sostanziale ed a tutela dei diritti dell'imputato quasi mai rivestiva un valore pieno e decisivo.

Il processo canonico medievale costituì dunque, in *re penali*, un esempio di civiltà giuridica e di servizio zelante per la salute delle anime, e tale nostra tesi, sostenuta dalle argomentazioni che precedono, ci si augura possa contribuire, almeno in parte, a dissipare le ingiustificate accuse mosse alla Chiesa Romana, anche recentemente, in ordine al fondamento ed alle modalità di amministrazione della giustizia penale *Mediae Aetatis tempore*.

CIRO TAMMARO